



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 9 /2018

Stipendi tracciabili - Sanzioni
Divieto di pagare in contanti

A partire dal **1° luglio 2018** è entrato in vigore il divieto di pagamento degli stipendi in contanti e l'Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota del 4 luglio 2018 chiarisce come si calcolano le sanzioni e quali sono le modalità di pagamento. Via libera anche alle carte prepagate.

La **sanzione** in caso di **pagamento degli stipendi in contanti** va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro. Il **calcolo** è effettuato sulla base dei mesi in cui si è protratta la violazione. È questo uno dei chiarimenti forniti dall'**INL** con la **nota n. 5828 del 4 luglio 2018**, all'interno della quale vengono chiarite anche quali sono le **modalità di pagamento idonee a partire dal 1° luglio 2018**, data a partire dalla quale è entrato in vigore il **divieto** di pagamento in contante dello stipendio.

Come anticipato e come ormai sapranno sia i lavoratori che le aziende e loro consulenti, è entrato in vigore il 1° luglio 2018 l'**obbligo di pagamento degli stipendi con mezzi tracciabili**.

A tal proposito, i chiarimenti forniti dall'INL affrontano anche la tematica del **come pagare gli stipendi**, specificando che rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" idonei anche il versamento degli importi dovuti effettuato su **carta di credito prepagata intestata al lavoratore**, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN.

Ai fini della tracciabilità della retribuzione, il datore di lavoro dovrà aver cura di conservare le ricevute di versamento, necessarie anche in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

Questo perché, continua l'Ispettorato, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Inoltre, in merito ai **soci lavoratori di cooperativa** che siano anche "prestatori" (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato anche tramite "**libretto del prestito**", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";
- il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 18 luglio 2018

Pier Luigi Giannachi